




e.140

COMUNE di ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

Prot. n. del

N° registro Ordinanze 78 del 26 LUG 2017



NOTIFICA A MEZZO MESSO

Alla ditta:
Farina Mario
Via Carnello 230
03036 Isola del Liri (FR)

Comando Regione Carabinieri Forestale "Lazio"
Stazione Carabinieri Forestale di Sora
Via Emilio Zincone 28
03039 Sora (FR)

Al Corpo di Polizia Locale
SEDE



All'Albo pretorio

COPIA UFFICIO

COPIA MESSO

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati in modo incontrollato – art. 192 D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006 – in loc. Tremoletto.

IL SINDACO

Premesso :

- che l'art.50, comma 4 del D. Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs.n ° 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e

1



COMUNE di ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

Vista la nota trasmessa dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Lazio" – Stazione Carabinieri Forestale di Sora – prot. 756/2017 del 19.06.2017, acquisita al Prot. comunale al n. 10713 del 28.07.2017, avente ad oggetto: "comunicazione abbandono incontrollato di rifiuti ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lg.vo 152/2006", relativa agli accertamenti effettuati, con la quale si è rilevato l'occupazione di un terreno privato con rifiuti inerti provenienti da lavori edili;

Considerato che la particella di terreno in oggetto, distinta in catasto al Fg. 12 mappale 340 appartiene al sig. Farina Mario, nato a Civita d'Antino (AQ) il 08.03.1950 e residente in Isola del Liri (FR) in via Carnello 230;

Che l'art. 192 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 prevede:

- Il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;



COMUNE di ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme eventualmente anticipate;

Preso atto che l'area versa in condizioni di precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un rischio di alterazione per il suolo ed il sottosuolo;

Ritenuto necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

Visto il D. Lgs. 267/2000 art.54;

Visto il D. Lgs. 152/2006 art. 192 (Codice dell'Ambiente);

Visto il D. Lgs. 152/2006 art. 255 comma 3;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

Al sig. Farina Mario, nato a Civita d'Antino (AQ) il 08.03.1950 e residente in Isola del Liri (FR) in via Carnello 230 in qualità di proprietario dell'area catastalmente censita al Fg. 12 mappale 340:

- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area di sua proprietà sita in Isola del Liri in località Tremoletto ed allo smaltimento/ recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate previa presentazione ed approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti ed autorizzazione degli impianti di destino dei medesimi;
- di ripristinare la suddetta area in condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- di dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune di Isola del Liri dell'inizio dei lavori di bonifica, ai sensi della normativa vigente;



COMUNE di ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

- di trasmettere allo scrivente Ente attestazione di avvenuta bonifica dell'area interessata, con copia dei relativi formulari di conferimento;

DISPONE

- 1) alla proprietà di porre in atto ogni azione volta alla limitazione delle possibilità del ripetersi del fenomeno;
- 2) Che in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
- 3) che Le competenti Autorità sono demandate per il controllo di cui al presente Atto.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, e la divulgazione attraverso gli organi di informazione.

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
- che il Responsabile del Procedimento ex art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 3 della Legge 241/190 è l'Ing. Eurika Petrella

Dalla Residenza Municipale, lì 21.07.2017



Il Sindaco
Vincenzo Quadri

4